

DELIBERA N. 71/2023

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX / TIM XXX

(GU14/613612/2023)

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del 14/11/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTO il nuovo Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritto il 20 dicembre 2022 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 febbraio 2023;

VISTA l'istanza di XXX del 09/06/2023 acquisita con protocollo n. 0155XXX3 del 09/06/2023;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 14/11/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito della procedura di conciliazione, conclusasi con verbale di mancato accordo del 06/06/2023, l'istante ha presentato istanza di definizione in data 09/06/2023 nei confronti di TIM XXX, d'ora in poi TIM, lamentando quanto segue:

“a) Con legge finanziaria 388/2000 art. 30 comma 7 viene ampliata la platea di beneficiari alla fruizione di agevolazioni fiscali

b) Con delibera 290/21/CONS di AGCOM vengono riconosciute agevolazioni ampliando la platea dei beneficiari come da legge 388/2000 in ambito di servizi di comunicazione elettronica

c) Con circolare n. 46 del 11/5/2001 l'Agenzia delle Entrate precisa che la disabilità deve essere certificata da verbale della commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge 104

d) All'art. 1 lett. 1 della delibera 290/21/CONS viene scritto “invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione”: i soggetti destinatari di benefici fiscali di cui all'art. 30 comma 7 della legge 388/2000, certificati nei verbali di handicap

e) TIM nel modulo di richiesta di agevolazione pretende che nei verbali handicap sia indicato espressamente (pena rifiuto della richiesta) il riferimento all'art. 30 comma 7 della legge 388.

Come da certificato handicap allegato, ritengo di avere tutti i requisiti utili ad ottenere i benefici economici previsti, infatti: - emessa da commissione medico legale per l'accertamento dell'handicap - contenente descrizione handicap ai sensi della legge 5.2.92 n. 104 art. 3 comma 3 il richiedente è pertanto riconosciuto persona handicappata con situazione di gravità - Capacità motorie ridotte - Grave limitazione della capacità di deambulazione.

Faccio notare come TIM pretenda venga inserita in una legge per handicap (legge 104/92) norme prettamente finanziarie (legge 388/2001).

Quanto richiesto al punto e) tralasciando di adempiere a quanto indicato nei punti c) e d) la società TIM inibisce al sottoscritto di fruire delle agevolazioni fiscali di cui, ritengo, averne pieno diritto.

In caso di ulteriore rifiuto da parte di TIM mi rimetto alla decisione del CORECOM per una obiettiva definizione”.

Ciò premesso, l'istante chiede di ottenere le agevolazioni come da legge 388/2000.

2. La posizione dell'operatore

Costituitosi con memoria del 26/07/2023, l'operatore eccepisce quanto segue.

L'istante lamenta la mancata applicazione delle agevolazioni fiscali come previsto dalla Legge finanziaria 388/2000 e chiede che il Corecom intervenga ordinando a TIM la corretta applicazione.

Nello specifico, l'istante contesta di non poter fruire di condizioni economiche agevolate riservate a particolari categorie di clientela per il servizio di telefonia fissa (delibera 290/21/CONS di Agcom).

Agcom con la delibera 290/21/CONS ha confermato le condizioni economiche di offerta fisso e mobile vantaggiose riservate a particolari categorie di clienti con disabilità ovvero clienti ciechi totali, ciechi parziali e sordi (ex delibera 46/17/CONS) estendendole in via sperimentale per l'anno 2022 e 2023 anche agli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione.

Ai sensi della succitata delibera, per invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione si intendono i soggetti destinatari di benefici fiscali, di cui all'articolo 30, comma 7, della legge n. 388/2000, certificati nei verbali di handicap.

L'istante non ha mai prodotto il verbale di handicap con esplicito riferimento all'art 30, comma 7, legge n. 388/2000 rilasciata dalla competente autorità in caso di invalidità con gravi limitazioni della capacità di deambulazione.

L'articolo 30 comma 7 della legge finanziaria 388/2000 è l'articolo che estende le agevolazioni già previste dall'articolo 381 del DPR 495/1992 per altre invalidità agli "invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione".

Nella documentazione che viene rilasciata all'invalido deve essere specificato quanto segue:

“Ricorrono le previsioni di cui:

- all'art. 30 comma 7 della legge 388/2000
- all'art. 381 del DPR 495/1992”.

Diversamente TIM è impossibilitata ad applicare le agevolazioni richieste.

Tutto ciò premesso, chiede rigettarsi le richieste avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.

3. La replica dell'istante

Con memoria di replica del 30/07/2023, l'utente evidenzia quanto di seguito.

Detta memoria risulta corretta fino a: “..certificati nei verbali di handicap.”.

La parte successiva, dove si richiede nella documentazione rilasciata all'invalido (accertamento handicap legge 104/92) l'indicazione scritta degli articoli 30 legge 388/2001 e 381 DPR 495/92 a cui fare riferimento per ottenere il beneficio è assurda.

Come si vede dal certificato di handicap allegato alla pratica, lo stesso è rilasciato da una commissione medica, firmato da 3 medici il cui compito è valutare se, come e quanto una persona abbia diritto alla invalidità indicando le varie patologie e basta.

Tutto il resto è demandato alle varie leggi sotto il controllo di correttezza della Agenzia delle Entrate che, in questo caso, con circolare n.46 del 11/05/2001, ha precisato chi ne ha diritto.

Altra sottile differenza risulta essere quanto precisato da AGCOM: “... in possesso di verbale di handicap con esplicito riferimento all'articolo 30 comma 7 legge 388/2000”.

Mentre TIM richiede: "... devono riportare espressamente il riferimento all'art. 30 comma 7 della legge 388/2000" (nella memoria è stato aggiunto anche l'art. 381 DPR 495 pass invalidi ecc.).

Riferisce, infine, che con il certificato di handicap allegato agli atti ha acquistato autovetture senza aver mai avuto nessun problema rilasciando una autocertificazione della situazione di invalidità ed ottenendo il pass invalidi senza aver mai dovuto modificare detto certificato.

4. Motivazione della decisione

Alla luce dell'istruttoria condotta, la richiesta dell'istante di ottenere le agevolazioni, come da legge 388/2000 non merita accoglimento.

La delibera 290/21/CONS ha introdotto, quale novità, quella di includere, tra i beneficiari delle tariffe agevolate che già venivano riservate a utenti sordi e ciechi, anche gli utenti invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione.

Tali vengono definiti "i soggetti destinatari di benefici fiscali di cui all'articolo 30, comma 7, della legge n. 388/2000, certificati nei verbali di handicap" (art. 1, comma 1, lett. 1), della suddetta delibera), rilevandosi come già nell'allegato A ("Sintesi delle osservazioni alla consultazione pubblica") fosse evidenziato che "..... l'Autorità ritiene opportuno confermare quanto sottoposto a consultazione pubblica circa l'ampliamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni agli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione che sono destinatari di benefici fiscali ai sensi dell'articolo 30, comma 7, della legge n. 388/2000, come riportato nei rispettivi verbali di handicap, rilasciati dall'INPS".

Nello stesso Modulo di richiesta di fruizione di condizioni economiche agevolate (allegato agli atti), inoltrato dall'istante in data 25/04/2023, TIM, coerentemente, in relazione agli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione, richiede espressamente che i relativi verbali di handicap, per essere considerati validi, debbano riportare il riferimento all'art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000.

Ebbene, rispetto alla fattispecie in esame, nessun verbale di handicap rilasciato dall'INPS e attestante quanto richiesto (ovverosia, essere destinatari di benefici fiscali ai sensi dell'art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000) risulta prodotto dall'istante (tale non potendo considerarsi l'allegato verbale di accertamento handicap ex legge n. 104/92).

Pertanto, atteso che solo il possesso di un verbale di handicap contenente il riferimento all'art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000 consente di accedere alle agevolazioni de qua, l'istanza non merita accoglimento.

Per questi motivi il Corecom all'unanimità

DELIBERA

Rigetta l'istanza di XXX nei confronti di TIM XXX, per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 14/11/2023

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Giancarlo Mazzuca